

N. P.U. 309/24 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Vincenzo Domenico Scibetta	- Presidente
dott. Luca Fuzio	- Giudice estensore
dott. Maria Magri	- Giudice

nel procedimento n. **309/2024** p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

DONADONI ANDREA (████████████████████), nato a ██████ (BG) il giorno ██████, residente in ██████

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 27.09.2024 da **DONADONI ANDREA** (████████████████████) nato a ██████ (BG) il giorno 1 ██████, residente in Bergamo, via IV Novembre n. 14, per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art 27, co. 2 CCII*, atteso che il ricorrente è residente in Bergamo e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore *ex art. 65 co.1 CCII* in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione



coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa € 216.203,54 derivante prevalentemente da finanziamento bancario non estinto nei confronti di MB Credit Solutions S.p.a.;

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;

considerato che DONADONI Andrea non è titolare di beni immobili;

considerato altresì che il ricorrente risulta titolare di un solo bene mobile registrato, il motoveicolo GSR 600 WVB9 targato [REDACTED], immatricolato nel 2009, stimato prudenzialmente dal gestore della crisi in euro 2.500,00, che il debitore mette a disposizione dei creditori;

considerato, ancora, che DONADONI Andrea è titolare del conto corrente n. [REDACTED] acceso presso [REDACTED] con giacenza minima allo stato negativa (euro -100,95);

considerato altresì che il sig. DONADONI è socio accomandante della società ARIA PARRUCCHIERI SAS DI NARISI PAOLA, la cui socia accomandataria è la moglie NARISI Paola, di cui detiene partecipazione sociale del 5%, che il gestore della crisi ha stimato portatrice di reddito annuo di euro 500,00, che il ricorrente mette a disposizione dei creditori (per un totale di euro 2.000,00 complessivi a fine procedura);

considerato, infine, che il ricorrente è percettore di reddito da lavoro dipendente, quale impiegato assunto con contratto a tempo indeterminato presso [REDACTED] con un importo medio mensile pari ad euro 2.000,00 per tredici mensilità (al netto della trattenuta esistente per effetto del pignoramento mobiliare in corso);

tenuto conto, con riguardo al predetto pignoramento presso terzi, che il medesimo, dalla data del presente provvedimento, è inopponibile alla procedura, per il principio della *par condicio creditorum*, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto



Cass.10/08/2017, n. 19947 - La Cassazione con la pronuncia condivisibile citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione *pro solvendo* o una *datio in solutum* condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore precedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art.2741 c.c.)

ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e della famiglia del ricorrente appaiono correttamente quantificate in euro 1.700,00 mensili;

ritenuto che, in considerazione delle spese come sopra determinate e quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, nonché della presenza nel nucleo familiare della moglie percettrice di reddito autonomo, occorra suddividere le stesse tra i coniugi, cosicchè la partecipazione del sig. DONADONI debba essere proporzionata al suo reddito in rapporto con quello della moglie (indicato in euro 10.000,00 lordi mensili senza ulteriori specificazioni);

ritenuto, sulla base della considerazioni che precedono, che l'importo di euro 1.700,00 sopra indicato possa essere ripartito in ragion dei $\frac{3}{4}$ a carico del sig. DONADONI e di $\frac{1}{4}$ a carico della moglie, cosicchè possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del sig. DONADONI sino all'importo mensile di € 1.300,00 , con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Enrica Legramandi, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;



P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **DONADONI ANDREA** (████████████████████), nato a ██████ (BG) il giorno ██████, residente in ██████, via ██████;
nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
nomina liquidatore la dott.ssa Enrica Legramandi;
ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.300,00, mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Andrea Donadoni;
dichiara inopponibile alla procedura il pignoramento presso terzi di cui alla procedura n. 1072/2020, R.G.E. introdotta da MB Credit Solutions S.p.a.;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;



- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.
- Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 9 ottobre 2024

Il Giudice estensore
dott. Luca Fuzio

Il Presidente
dott. Vincenzo Domenico Scibetta

